

Avviso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma– Sez. III *bis*

Notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza cautelare n. 926/2019 nel giudizio RGN 14136/2018, proposto dai proff.ri Gianani Fiammetta e Lorello Salvatore, difesi dall'avv. Guido Marone, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., nonché nei confronti di Nigro Imperia, per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: **A)** delle graduatorie definitive di merito del concorso indetto con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. 85 del 1 febbraio 2018 per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione, con riferimento alle seguenti classi concorsuali AO55, A029, A030, Regione Campania, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti, ancorché risultati idonei all'esito delle operazioni selettive, ed in particolare: del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 12 ottobre 2018, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie definitive per la classe di concorso AO55, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 6 novembre 2018, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie definitive per le classi di concorso A029, A030, per la Campania; **B)** dei provvedimenti puntuali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura concorsuale in parola; **C)** qualora occorra, del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se inteso nel senso di escludere i ricorrenti; **D)** qualora occorra, del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive i requisiti di ammissione con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; **E)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

Il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto dei docenti muniti di diploma di istruzione superiore nonché di diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto a seguito di provvedimenti giurisdizionali emessi dal Giudice Ordinario, all'inserimento nelle graduatorie di merito del concorso docenti indetto con d.d.g Miur prot. n. 85 del 1 febbraio 2018, avendo espletato le relative prove concorsuali.

Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle graduatorie di merito per le classi di concorso A029, A030, AO55 per la regione Campania.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A030-MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
1	NIGRO	IMPERIA	16/10/1968	MT			40	60	100	*
2	CRISPO	ANTONIO	12/06/1980	SA		AE	40	60	100	*
3	SOMMA	ANNA COLOMBA	26/02/1975	NA			40	60	100	*
4	PETROSINO	MARIA TERESA	18/02/1971	SA			40	60	100	*
5	CUTOLO	IDA	17/04/1984	SA			40	60	100	*
6	FOGLIA	ANNAGIULIA	06/07/1981	CE		AE	40	60	100	*
7	NAPOLI	ANIELLO	26/08/1974	SA		AE	40	60	100	*
8	MOSCA	GIULIA	23/04/1972	NA			40	60	100	*
9	DE MARTINO	MICHELE	28/12/1976	NA			40	60	100	*
10	CALIENDO	CLAUDIO	13/04/1975	NA			40	60	100	*
11	DE LUCIA	VINCENZO	11/10/1989	CE			40	60	100	
12	MAIORIELLO	LUCCIO	27/07/1966	CE			40	59,8	99,8	
13	DI FRAIA	STEFANO	11/02/1961	NA			40	59,2	99,2	
14	MEDICI	GIUSEPPE	09/01/1966	BN		AE	39	60	99	
15	CRISTIANO	MARIA ROSARIA	23/03/1985	NA			40	58,7	98,7	
16	LONGO	ANNA	26/09/1986	BN		AE	40	58,6	98,6	*
17	CARRIERO	DONATELLA	06/12/1975	PZ		AE	39	59,6	98,6	*
18	MARCHESANO	JANIS	23/09/1981	SA		AE	39	59,6	98,6	
19	D'AMMORA	ANGELA	05/09/1982	NA		AE	39	59,1	98,1	
20	PICCOLO	MELANIA	08/02/1982	NA			38	60	98	*
21	ALBERICO	MARIA GAETANA	14/05/1980	CE	*		38	60	98	*
22	ASTARITA	VINCENZO	31/03/1978	NA			38	60	98	
23	RUOCCO	SIMONA	27/04/1984	NA			40	57,8	97,8	
24	DI LORENZO	GIUSEPPE GIULLIO	05/03/1986	AV		AE	39	58,1	97,1	
25	CULLICIGNO	IRMA	06/05/1977	BN			37	60	97	
26	DELL'ACQUA	JULIA	08/07/1989	ESTERO		AE	38	58,8	96,8	
27	CARDAROPOLI	MANUELA	12/04/1988	SA			40	56,6	96,6	*
28	DI FRANCO	MARIA	12/12/1983	NA			40	56,6	96,6	
29	COPPOLA	MARIO	08/03/1990	NA		AE	36	59,8	95,8	
30	RELLA	LUCIANO	31/05/1991	AV		AE	40	55,6	95,6	
31	RAIOLA	FABIO	17/06/1974	NA			40	55,1	95,1	
32	PETRINGA	EMIDIO	10/10/1985	BN			35	60	95	*

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A030-MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
33	DURAZZO	ALBERTO	17/10/1990	NA		AE	40	55	95	
34	CUCCINIELLO	STEFANIA	12/11/1965	AV		AE	35	59,6	94,6	*
35	DELLA VECCHIA	SALVATORE	02/09/1986	NA			40	54,6	94,6	*
36	LUBRANO	FRANCESCO	10/02/1976	NA		AE	37	57,6	94,6	
37	PECORA	FRANCESCO	05/05/1982	SA			38	56,5	94,5	
38	D'ALESSANDRO	ASSUNTA	23/09/1976	SA			40	54,3	94,3	
39	CORRADO	MARILYN	27/03/1986	SA		AE	40	54,1	94,1	
40	CHIACCHIO	ROSARIO	20/02/1984	NA		AE	40	53,8	93,8	
41	DONNARUMMA	DOMENICO	25/05/1985	NA		AE	37	56,4	93,4	
42	DE CHIARA	CIRO	15/07/1961	NA			37	56	93	
43	LICCARDO	FEDERICA	08/09/1988	CE			40	52,6	92,6	
44	MAROTTA	MADDALENA	22/08/1973	SR			40	52	92	*
45	PALMIERI	GIANLUCA	02/05/1986	CE		AE	40	52	92	
46	ROSATO	FRANCESCO	26/11/1980	BN		AE	40	51,6	91,6	
47	PICARIELLO	GUIDO	25/11/1987	AV		AE	38	52,6	90,6	
48	MASSARO	CRISTINA	05/02/1985	NA		AE	40	50	90	*
49	PASCARIELLO	MONICA	04/08/1986	CE			40	50	90	
50	DE BALSI	ANDREA	15/05/1973	CE			39	50,7	89,7	
51	FUCCIO	ANNA	31/03/1984	BN			40	49,2	89,2	
52	VENIERO	FRANCESCO	02/11/1991	NA		AE	28	60	88	
53	CARDONE	LUCIA	09/07/1966	NA			36	51,3	87,3	
54	FERRAILOLO	LUCILLA MARIA GIOVANNA	28/11/1980	NA			40	47	87	
55	BUONAIUTO	ANNA	03/06/1976	NA			32	54,7	86,7	
56	D'ELIA	FEDERICA	14/07/1991	SA		AE	36	50,6	86,6	
57	MAFFETTONE	MARGHERITA	14/02/1989	CE		AE	40	46	86	
58	LA PERUTA	ROSARIA	04/06/1970	NA	*	AE	37	48,8	85,8	*
59	LEPRE	GENOVEFFA	07/08/1985	NA		AE	39	46,8	85,8	
60	LONGOBARDI	ELIEZER	24/07/1987	NA		AE	38	47,6	85,6	
61	REGA	FILOMENA	21/02/1983	AV			35	50,4	85,4	
62	MIRRA	GIANLUCA	10/11/1977	NA		AE	35	49,8	84,8	
63	SPARACO	ANNAMARIA	06/06/1972	CE			40	44,6	84,6	*
64	CAIAZZA	IMMACOLATA	14/07/1974	NA		AE	40	44,6	84,6	

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA Classe di concorso: A030-MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
65	LEONE	GIUSEPPE	25/06/1989	NA	*		40	44,4	84,4	
66	RALLO	LUCA	31/07/1971	NA		AE	38	45,9	83,9	
67	SPAGNUOLO	CIRO	31/03/1967	NA			38	45,6	83,6	
68	PSOMIADOU	ANDRIANA	05/11/1984	ESTERO		AE	40	42,7	82,7	
69	DE MARCO	FRANCESCA	23/06/1964	NA			39	43,6	82,6	*
70	VILARDO	CARMINE	26/02/1965	CS		AE	32	50,6	82,6	
71	CASCONE	GENNARO	28/11/1969	SA		AE	38	44,2	82,2	
72	DI MURO	ROBERTO	08/04/1981	SA			36	45,9	81,9	
73	DEL PIZZO	CANDIDO	03/11/1977	SA		AE	39	42,8	81,8	*
74	BERNABEI	GABRIELLA	08/08/1977	BN			40	41,8	81,8	
75	DE ROSA	ANNAMARIA	31/10/1973	NA			40	41,6	81,6	
76	FORTUNATO	ALESSANDRO	07/03/1980	SA			40	41,2	81,2	
77	RIZZO	ANIELLO	08/01/1982	SA			40	41	81	
78	FRANZA	MICHELE	09/10/1983	SA		AE	40	40,8	80,8	
79	GIORDANO	ALFONSO	30/06/1980	NA		AE	35	45,6	80,6	
80	GENOVESE	CARMEN	26/01/1987	SA			40	40,4	80,4	
81	ARCOPAGITA	SALVATORE	18/05/1975	ESTERO		AE	40	40	80	*
82	LAMBERTI	VINCENZO	28/03/1971	CE			37	43	80	*
83	CRISTEA NECHITA	LAURA	11/02/1962	ESTERO		AE	40	40	80	
84	MANCO	FRANCESCO	19/07/1971	NA		AE	39	40,9	79,9	
85	DE MARINO	ALESSANDRO	02/06/1977	SA		S	40	39,4	79,4	
86	IANNOTTI	LUCIA	15/07/1965	RG			40	39,2	79,2	
87	D'ONOFRIO	MARCO	03/11/1984	CE			40	38,8	78,8	
88	CARDAROPOLI	MARIO	22/11/1975	SA			30	48,4	78,4	
89	SORRENTINO	PASQUALE	25/11/1984	NA		AE	36	42,3	78,3	
90	SIMEONE	ALESSIO	21/12/1982	BN			37	40	77	
91	IMPERATORE	GAETANO	31/12/1989	NA		AE	35	41,2	76,2	
92	D'APICE	MASSIMO	26/08/1974	SA			36	39,9	75,9	
93	FILIPPONE	SALVATORE	26/12/1973	RC		AE	40	35,5	75,5	
94	SORRENTINO	DOMENICO	26/03/1969	NA			39	36	75	*
95	INFANTE	ALESSANDRO	10/12/1994	CE			40	35	75	
96	PALENA	NATALE	30/03/1974	CE			40	34,8	74,8	

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A030-MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
97	PLUMITALLO	SECONDINO	11/09/1970	CE			33	41,5	74,5	
98	PALMIERI	ARMANDO	23/07/1991	SA	*	AE	32	41,8	73,8	
99	LINGUADOCA	GIOVANNI	30/09/1975	SA		S	36	37,6	73,6	
100	MARRA	CONCETTA	23/12/1983	AV		AE	38	35,3	73,3	
101	RICEVITTORE	CLAUDIO	19/11/1981	SA			40	32,8	72,8	
102	ANGELLOTTI	AMEDEO	07/01/1965	NA			37	35,6	72,6	
103	AGNES	AGOSTINO	15/08/1963	AV			22	49,6	71,6	
104	TIMBRO	GIUSEPPE	09/04/1960	BN			38	33	71	
105	MANGUSO	CARLO	27/02/1955	NA		AE	35	34,6	69,6	
106	DE SENA	DANIELE	29/09/1985	ESTERO		AE	40	29,1	69,1	
107	PALAZZO	MARIANO	19/08/1971	SA		AE	36	33	69	
108	MALANGONE	SONIA	11/10/1973	SA	*		37	31,8	68,8	
109	MICCIO	IMMACOLATA	30/07/1971	NA			40	27,6	67,6	
110	MURANO	DONATO	14/03/1970	SA	*	AE	20	47,5	67,5	
111	MILLO	VINCENZO	08/05/1961	NA			38	28,1	66,1	
112	ATORINO	CATELLO	08/06/1968	SA		AE	23	42,7	65,7	
113	GIUGLIANO	CARMELINA	13/02/1965	NA			40	25,5	65,5	
114	ODIERNA	LUCIA PATRIZIA	14/07/1969	CE			40	24,6	64,6	
115	SERRATORE	ROBERTO	09/12/1964	ESTERO			39	24,8	63,8	
116	RADICA	MARIA ANTONIETTA	12/05/1967	NA			35	28	63	
117	TOTOLI	ALESSANDRA	22/12/1962	SA			40	22,8	62,8	*
118	PROCIDA	MICHELA	09/02/1985	SA			37	25,8	62,8	
119	CAVALIERE	GIOVANNI	01/09/1988	SA		S	38	24	62	
120	SANTARPINO	CLAUDIA	08/11/1967	SA			0	59,2	59,2	
121	GIORDANO	MAURIZIO	27/11/1982	SA		S	40	18,8	58,8	
122	VISCIDO	CARMINE	02/06/1963	SA			26	32	58	
123	TROTTA	LUDOVICO	04/03/1967	SA			36	21	57	
124	ABRUZZESE	EGIDIO	04/02/1985	AV		AE	33	23,3	56,3	
125	BAVOSO	ANGELO	05/06/1967	SA			36	18,6	54,6	
126	COPPOLA	SALVATORE	20/01/1970	SA			32	21,6	53,6	*
127	CAZZONE	CRISTIAN	14/10/1989	ESTERO			37	16,6	53,6	
128	CAMPANILE	CRESCENZO	27/02/1965	BN			36	17,4	53,4	

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A030-MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
129	CAPUTO	TIZIANA	12/01/1965	SA			39	13,4	52,4	
130	DE MATTEO	FRANCESCO GIOVANNI	23/03/1968	CE			37	15	52	
131	FALATO	MARIALINA	09/06/1968	NA	*		39	12,6	51,6	
132	SCOGNAMIGLIO	FLAVIA	10/07/1975	NA			36	13,2	49,2	
133	GNAZZO	ANTONIO	03/07/1969	SA			39	8,4	47,4	
134	PAPA	ANTONIO	16/08/1968	SA		AE	25	20,6	45,6	
135	SCARPATO	FRANCESCO	24/04/1976	NA			30	13,2	43,2	
136	RUSSO	DEBORA	21/05/1968	NA			35	6	41*	
137	SEVERINO	ALFONSO	17/10/1956	SA			32	9	41	
138	CAPOLONGO	FRANCESCO	11/07/1965	NA			39	0	39	
139	SORA	ELPIDIO	04/10/1972	NA			36	0	36	

AE: Candidati in attesa del riconoscimento del titolo abilitante estero
 S: Provvedimento cautelare/sentenza

L'asterisco nella colonna "Riserve" indica il possesso di titoli di riserva

L'asterisco nella colonna "Pref" indica che il candidato precede a parità di punteggio per titoli di preferenza o per minore età

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A029-MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
1	INIGRO	IMPERIA	16/10/1968	MT			40	60	100	*
2	CRISPO	ANTONIO	12/06/1980	SA		AE	40	60	100	*
3	SOMMA	ANNA COLOMBA	26/02/1975	NA			40	60	100	*
4	TARTAGLIA POLCINI	EMILA	13/07/1965	BN			40	60	100	*
5	CUTOLO	IDA	17/04/1984	SA			40	60	100	*
6	FOGLIA	ANNAGIULIA	06/07/1981	CE		AE	40	60	100	*
7	DE MARTINO	MICHELE	28/12/1976	NA			40	60	100	*
8	CALENDO	CLAUDIO	13/04/1975	NA			40	60	100	*
9	BERNABEI	GABRIELLA	08/08/1977	BN			40	60	100	*
10	DE LUCIA	VINCENZO	11/10/1989	CE			40	60	100	*
11	PASCARELLA	ANNA	08/03/1967	CE			40	60	100	*
12	MAIORIELLO	LUCIO	27/07/1966	CE			40	60	100	*
13	MEDICI	GIUSEPPE	09/01/1966	BN		AE	39	59,8	99,8	
14	CRISTIANO	MARIA ROSARIA	23/03/1985	NA			40	58,7	98,7	
15	LONGO	ANNA	26/09/1986	BN		AE	40	58,6	98,6	
16	D'AMMORA	ANGELA	05/09/1982	NA		AE	39	59,1	98,1	
17	PICCOLO	MELANIA	08/02/1982	NA			38	60	98	*
18	ALBERICO	MARIA GAETANA	14/05/1980	CE	*		38	60	98	
19	RUOCCO	SIMONA	27/04/1984	NA			40	57,8	97,8	
20	DI LORENZO	GIUSEPPE GIULIO	05/03/1986	AV		AE	39	58,1	97,1	
21	CULICIGNO	IRMA	06/05/1977	BN			37	60	97	
22	IDELL'ACQUA	JULIA	08/07/1989	ESTERO		AE	38	58,8	96,8	
23	CARDAROPOLI	MANUELA	12/04/1988	SA			40	56,6	96,6	*
24	DI FRANCO	MARIA	12/12/1983	NA			40	56,6	96,6	
25	COPPOLA	MARIO	08/03/1990	NA		AE	36	59,8	95,8	
26	RELLA	LUCIANO	31/05/1991	AV		AE	40	55,6	95,6	
27	FUCCIO	ANNA	31/03/1984	BN			40	55,2	95,2	
28	RAIOLA	FABIO	17/06/1974	NA			40	55,1	95,1	
29	PETRINGA	EMIDIO	10/10/1985	BN			35	60	95	
30	CUCCINIELLO	STEFANIA	12/11/1965	AV		AE	35	59,6	94,6	*
31	DELLA VECCHIA	SALVATORE	02/09/1986	NA			40	54,6	94,6	
32	MAROTTA	MADDALENA	22/08/1973	SR			40	54,4	94,4	
33	D'ALESSANDRO	ASSUNTA	23/09/1976	SA			40	54,3	94,3	

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A029-MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
34	CHIACCHIO	ROSARIO	20/02/1984	NA		AE	40	53,8	93,8	
35	DONNARUMMA	DOMENICO	25/05/1985	NA		AE	37	56,4	93,4	
36	LICCARDO	FEDERICA	08/09/1988	CE			40	52,6	92,6	
37	PICARIELLO	GUIDO	25/11/1987	AV		AE	38	54,1	92,1	
38	PALMIERI	GIANLUCA	02/05/1986	CE		AE	40	52	92	
39	ROSATO	FRANCESCO	26/11/1980	BN		AE	40	51,6	91,6	
40	DE BALSI	ANDREA	15/05/1973	CE			39	52,2	91,2	
41	CORRADO	MARILYN	27/03/1986	SA		AE	40	51,1	91,1	
42	MASSARO	CRISTINA	05/02/1985	NA		AE	40	50	90	
43	CARDONE	LUCIA	09/07/1966	NA			36	53,3	89,3	
44	REGA	FILomena	21/02/1983	AV			35	53,4	88,4	
45	VENIERO	FRANCESCO	02/11/1991	NA		AE	28	60	88	
46	CASCONE	GENNARO	28/11/1969	SA		AE	38	49	87*	
47	FERRAILOLO	LUCILLA MARIA GIOVANNA	28/11/1980	NA			40	47	87	
48	D'ELIA	FEDERICA	14/07/1991	SA		AE	36	50,6	86,6	
49	SPAGNUOLO	CIRO	31/03/1967	NA			38	48,5	86,5	
50	MAFFETTONI	MARGHERITA	14/02/1989	CE		AE	40	46	86	
51	LA PERUTA	ROSARIA	04/06/1970	NA		AE	37	48,8	85,8*	
52	LEPRE	GENOVEFFA	07/08/1985	NA	*	AE	39	46,8	85,8	
53	MIRRA	GIANLUCA	10/11/1977	NA		AE	35	49,8	84,8	
54	SPARACO	ANNAMARIA	06/06/1972	CE			40	44,6	84,6*	
55	CAIAZZA	IMMACOLATA	14/07/1974	NA		AE	40	44,6	84,6	
56	LEONE	GIUSEPPE	25/06/1989	NA			40	44,4	84,4	
57	MANCO	FRANCESCO	19/07/1971	NA		AE	39	43,9	82,9	
58	PSOMMADOU	ANDRIANA	05/11/1984	ESTERO		AE	40	42,7	82,7	
59	DE MARCO	FRANCESCA	23/06/1964	NA			39	43,6	82,6*	
60	VILARDO	CARMINE	26/02/1965	CS		AE	32	50,6	82,6	
61	DI MURO	ROBERTO	08/04/1981	SA			36	45,9	81,9	
62	DE ROSA	ANNAMARIA	31/10/1973	NA			40	41,6	81,6	
63	FRANZA	MICHELE	09/10/1983	SA		AE	40	40,8	80,8	
64	DEL PIZZO	CANDIDO	03/11/1977	SA		AE	39	41,6	80,6*	
65	GIORDANO	ALFONSO	30/06/1980	NA		AE	35	45,6	80,6	
66	ARCOPIGITA	SALVATORE	18/05/1975	ESTERO		AE	40	40	80*	

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A029-MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
67	LAMBERTI	VINCENZO	28/03/1971	CE			37	43	80	*
68	CRISTEA NECHITA	LAURA	11/02/1962	ESTERO			40	40	80	
69	RIZZO	ANIELLO	08/01/1982	SA			40	39,8	79,8	
70	DE MARINO	ALESSANDRO	02/06/1977	SA		S	40	39,4	79,4	
71	IANNOTTI	LUCIA	15/07/1965	RG			40	39,2	79,2	
72	D'ONOFRIO	MARCO	03/11/1984	CE			40	38,8	78,8	
73	SORRENTINO	PASQUALE	25/11/1984	NA			36	42,3	78,3	
74	IMPERATORE	GAETANO	31/12/1989	NA			35	41,2	76,2	
75	DIAPICE	MASSIMO	26/08/1974	SA			36	39,9	75,9	
76	SORRENTINO	DOMENICO	26/03/1969	NA			39	36,6	75,6	
77	FILIPPONE	SALVATORE	26/12/1973	RC			40	35,5	75,5	
78	ABRUZZESE	EGIDIO	04/02/1985	AV			33	42,3	75,3	
79	PALENA	NATALE	30/03/1974	CE			40	34,8	74,8	
80	PLUMITALLO	SECONDINO	11/09/1970	CE			33	41,5	74,5	
81	ATORINO	CATELLO	08/06/1968	SA			23	51,1	74,1	
82	PALMIERI	ARMANDO	23/07/1991	SA	*		32	41,8	73,8	
83	LINGUADOCA	GIOVANNI	30/09/1975	SA		S	36	37,6	73,6	
84	MARRA	CONCETTA	23/12/1983	AV		AE	38	35,3	73,3	
85	RICEVITTORE	CLAUDIO	19/11/1981	SA			40	32,8	72,8	
86	ANGELLOTTI	AMEDEO	07/01/1965	NA			22	49,6	71,6	
87	AGNES	AGOSTINO	15/08/1963	AV			38	33	71	
88	TIMBRO	GIUSEPPE	09/04/1960	BN			35	34,6	69,6	
89	MANGUSO	CARLO	27/02/1955	NA			40	29,1	69,1	
90	DE SENNA	DANIELE	29/09/1985	ESTERO			36	33	69	
91	PALAZZO	MARIANO	19/08/1971	SA	*		37	31,8	68,8	
92	MALANGONE	SONIA	11/10/1973	SA		AE	40	27,6	67,6	
93	MICCIO	IMMACOLATA	30/07/1971	NA			20	47,5	67,5	
94	MURANO	DONATO	14/03/1970	SA		AE	40	25,5	65,5	
95	GIUGLIANO	CARMELINA	13/02/1965	NA			37	28	65	
96	SIMEONE	ALESSIO	21/12/1982	BN			40	22,8	62,8	
97	TOTOLI	ALESSANDRA	22/12/1962	SA		S	38	24	62	
98	CAVALIERE	GIOVANNI	01/09/1988	SA			0	59,2	59,2	
99	SANTARAPINO	CLAUDIA	08/11/1967	SA						

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria
 Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A029-MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
100	GIORDANO	MAURIZIO	27/11/1982	SA		S	40	18,8	58,8	
101	MISCIDO	CARMINE	02/06/1963	SA			26	32	58	
102	TROTTA	LUDOVICO	04/03/1967	SA			36	21	57	
103	COPPOLA	SALVATORE	20/01/1970	SA			32	24,6	56,6	
104	CAZZONE	CRISTIAN	14/10/1989	ESTERO			37	16,6	53,6	
105	CAMPANILE	CRESCENZO	27/02/1965	BN			36	17,4	53,4	
106	SERRATORE	ROBERTO	09/12/1964	ESTERO			39	13	52	
107	SCOGNAMIGLIO	FLAVIA	10/07/1975	NA			36	13,2	49,2	
108	SCARPATO	FRANCESCO	24/04/1976	NA			30	13,2	43,2	
109	AMELLO	GIORIA	06/07/1963	TS			38	3,6	41,6	

AE: Candidati in attesa del riconoscimento del titolo abilitante estero
 S: Provvedimento cautelare/sentenza

L'asterisco nella colonna "Riserve" indica il possesso di titoli di riserva
 L'asterisco nella colonna "Pref" indica che il candidato precede a parità di punteggio per titoli di preferenza o per minore età

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A055-STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO)

Concorso docenti DDG 85 2018

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
1	PETROSINO	MARIA TERESA	18/02/1971	SA		*		40	60	100
2	PEPERE	CONCETTA	21/11/1988	CS		*		40	60	100
3	DI BLASIO	VINCENZA	29/01/1964	BN				40	60	100
4	DALIOTTI	CLEMENTE ANTONIO	24/09/1983	CE				40	60	100
5	MESSINA	SABRINA	01/10/1965	NA				39	59,5	98,5
6	FARELLLO	ANNALISA	24/07/1974	SA				38	60	98
7	FOGLIA	ANNAGIULIA	06/07/1981	CE				36	60	96
8	FRANCO	ROBERTO	22/12/1975	NA			AE	36	59	95
9	PICCOLO	MELANIA	08/02/1982	NA				33	60	93
10	CORRADO	ANGELO	25/06/1982	SA				38	54,8	92,8
11	CULICIGNO	IRMA	06/05/1977	BN				32	60	92
12	PICARDI	ANGELA	23/02/1978	AV				30	60	90
13	CAIAZZA	IMMACOLATA	14/07/1974	NA			AE	36	49,9	85,9
14	CAGGIANO	MARIA ANTONIETTA	28/11/1968	ESTERO				35	49	84
15	TOTOLI	ALESSANDRA	22/12/1962	SA				40	42,8	82,8
16	FORTUNATO	ALESSANDRO	07/03/1980	SA				39	43	82
17	CARPENTIERI	PAOLA	18/10/1963	NA				40	41,6	81,6
18	REALE	SONIA	20/03/1978	BN				21	60	81
19	DI FRAIA	STEFANO	11/02/1961	NA				28	52,1	80,1
20	BENEVENTO	LUCREZIA	23/02/1982	SA				16	60	76
21	FERRILLO	LOREDANA	03/10/1970	NA				21	53,8	74,8
22	APREA	GIOVANNI	11/03/1979	NA				11	60	71
23	SIRIGNANO	MARIA	01/05/1979	AV				30	36,4	66,4
24	PELESKOVA	LEONA	17/08/1972	ESTERO			AE	26	38,1	64,1
25	CAPUTO	TIZIANA	12/01/1965	SA				32	30	62
26	REGA	FLORENA	21/02/1983	AV				23	30,4	53,4
27	FALANGA	ILARIA	05/04/1969	NA				23	28	51
28	LONGO	ANNA	26/09/1986	BN			AE	11	38,1	49,1
								18	27,6	45,6

AE: Candidati in attesa del riconoscimento del titolo abilitante estero

L'asterisco nella colonna "Pref" indica che il candidato precede a parità di punteggio per titoli di preferenza o per minore età

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 926/2019 emessa nel giudizio incardinato innanzi al Tar Lazio, Roma, Sez. III bis, R.G.n. 14136/2018.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Pubblicato il 06/02/2019

N. 00926/2019 REG.PROV.CAU.

N. 14136/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14136 del 2018, proposto da

Fiammetta Gianani, Salvatore Lorello, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non costituito in giudizio;

nei confronti

Nigro Imperia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) delle graduatorie definitive di merito del concorso indetto con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. 85 del 1 febbraio 2018 per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione, con riferimento alle seguenti classi concorsuali AO55, A029, A030, Regione Campania, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti, ancorché risultati idonei all'esito delle operazioni selettive, ed in particolare: del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 12 ottobre 2018, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie definitive per la classe di concorso AO55, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 6 novembre 2018, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie definitive per le classi di concorso A029, A030, per la Campania; ; B) dei provvedimenti puntuali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura concorsuale in parola; C) qualora occorra, del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se inteso nel senso di escludere i ricorrenti; D) qualora occorra, del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive i requisiti di ammissione

con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui non sono stati inseriti nelle graduatorie definitive di merito.

Considerato che, ai fini del decidere sulla domanda cautelare, è necessario il deposito, da parte del Ministero intimato, entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di una relazione che fornisca al Collegio documentati chiarimenti sui fatti di causa.

Ritenuto che nelle more della ridetta istruttoria non possa essere concessa la misura cautelare.

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impuginate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- 1) ordina al Ministero resistente di depositare in giudizio la relazione in motivazione indicata entro il termine di venti giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- 2) respinge la richiesta misura cautelare;
- 3) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 5 marzo 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 926/2019 emessa nel giudizio incardinato innanzi al Tar Lazio, Roma, Sez. III bis, R.G.n. 14136/2018.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse dei prof.ri

Cognome	Nome	Codice fiscale	Regione per la quale ha partecipato al concorso	Classe di Concorso
Gianani	Fiammetta	GNNFMT67E60F839U	Campania	AO55, A029, A030
Lorello	Salvatore	LRLSVT73L30H703B	Campania	A029, A030

rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.3721320 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

E NEI CONFRONTI DELLA prof.ssa Nigro Imperia, nata il 16.10.1968, C.F. NGRMPR68R56G806B, in quanto docente inserita nella graduatoria di merito definitiva per le classi di concorso A029, A030 per la Campania;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) delle graduatorie definitive di merito del concorso indetto con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. 85 del 1 febbraio 2018 per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione, con riferimento alle seguenti classi concorsuali AO55, A029, A030, Regione Campania, nella

parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti, ancorché risultati idonei all'esito delle operazioni selettive, ed in particolare: del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 12 ottobre 2018, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie definitive per la classe di concorso AO55, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 6 novembre 2018, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie definitive per le classi di concorso A029, A030, per la Campania; ; **B)** dei provvedimenti puntuali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura concorsuale in parola; **C)** qualora occorra, del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se inteso nel senso di escludere i ricorrenti; **D)** qualora occorra, del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive i requisiti di ammissione con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; **E)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

FATTO

I ricorrenti sono docenti che operano o ambiscono ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, potendo essere nominati anni quali supplenti su posti previsti nell'organico dell'Amministrazione scolastica a seguito di scorrimento della relativa graduatoria d'istituto.

In tal senso, occorre sin d'ora rimarcare che i ricorrenti sono abilitati all'insegnamento in quanto titolari di diploma di istruzione superiore nonché di diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (in acronimo, AFAM), e conseguito entro il 31 dicembre 2012 secondo l'ordinamento degli studi antecedente alla riforma prevista dalla L. 21 dicembre 1999 n. 508 – per brevità “vecchio ordinamento” (**doc. 1**).

Come noto, infatti, la suddetta legge ha riformato il settore artistico-musicale introducendo, in ossequio al dettato dell'art. 33 Cost., un sistema di formazione artistica parallelo al sistema universitario. Pur tuttavia, come si avrà modo di evidenziare *funditus*, la disciplina transitoria ha espressamente previsto la piena equiparazione – ad ogni effetto di legge – dei diplomi c.d. “vecchio ordinamento” alle lauree specialistiche rilasciate dagli istituti afferenti al sistema AFAM.

Va tuttavia sin d'ora evidenziato che i ricorrenti dovevano comunque ritenersi legittimati a presentare la domanda di partecipazione in quanto inseriti dall'Amministrazione resistente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in esecuzione di ordinanze emesse dal Giudice ordinario a conclusione di giudizi ex art. 700 cod. proc. civ. promossi entro il 31 maggio 2017 (**doc. 2**).

Con ogni evidenza, ai sensi della stessa normativa istitutiva del concorso *de quo*, i ricorrenti avevano diritto ad accedere al canale di reclutamento disciplinato dall'art. 17, co. 3 del D.Lgs. n. 59/2017 cit., a mente del quale «*La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b)*».

Ed infatti i provvedimenti giudiziari favorevoli ottenuti dai ricorrenti – peraltro non reclamati dal Ministero resistente con conseguente consolidamento degli effetti giuridici – avevano riconosciuto il loro diritto ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2014/2017 e nelle successive.

In ossequio al basilare principio di effettività della tutela giudiziale, pertanto, l'efficacia di detti pronunciamenti retroagiva al momento della presentazione della domanda introduttiva del giudizio, sicché il requisito di ammissione previsto dalla cennata normativa doveva ritenersi integrato.

In altri e più chiari termini, alla data del 31 maggio 2017 i ricorrenti erano certamente in possesso di un titolo di studio abilitante nonché risultavano inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto, collocati nella fascia appositamente riservata personale docente abilitato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

Del resto, il rimedio cautelare era stato concesso dal Giudice Ordinario proprio in considerazione del pregiudizio grave ed irreparabile che sarebbe derivato dall'esclusione dal concorso di cui è causa.

* * * * *

Come noto, con Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, il Legislatore procedeva al riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente delle scuole secondarie statali, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1, co. 181, lett. b) della L. 13 luglio 2015 n. 107. In virtù di tale intervento normativo le modalità di reclutamento subivano un ulteriore e radicale mutamento. Ed invero, proprio alla luce della precedente esperienza negativa, con un deciso *revirement* rispetto al ventennale regime in essere (che impone l'acquisizione del titolo abilitante quale requisito di accesso alle selezioni concorsuali) si disponeva che, a partire dal 2018, alle procedure di reclutamento potessero prendere parte tutti i candidati in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alle rispettive classi concorsuali.

La formazione professionale, quindi, sarebbe stata svolta dai vincitori nel corso nel triennio successivo (FIT – formazione iniziale e tirocinio) fino alla definitiva immissione in ruolo.

Di contro, l'abilitazione all'insegnamento, quale titolo autonomo e propedeutico all'ammissione ai concorsi ordinari, veniva del tutto espunta dall'ordinamento.

Orbene, ai fini di cui è causa, occorre rimarcare che il Legislatore introduceva una specifica disciplina transitoria che assume decisivo rilievo nel presente giudizio, tenuto conto che prevede un canale di reclutamento semplificato per

i docenti abilitati onde pervenire finalmente alla “sanatoria” del fenomeno del precariato.

In tal senso, infatti, si disciplina un meccanismo di selezione che consiste unicamente nello svolgimento di una prova orale con conseguente costituzione di una graduatoria regionale a scorrimento, cui nei prossimi anni sarà destinata la maggior parte delle disponibilità di organico.

Secondo quanto previsto dall’art. 17, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, infatti, per l’immissione in ruolo di tali idonei saranno utilizzati 100% dei posti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e successivamente a scalare (80% per il biennio 2020/2022; 60% per il biennio 2022/2024; 40% per il biennio 2024/2026; 30% per il biennio 2026/2028; 20% per i bienni successivi) sino a integrale scorrimento delle graduatorie.

Con ogni evidenza, pertanto, la selezione in questione rappresenta la prevalente, se non esclusiva, modalità di reclutamento del personale che consentirà in modo rilevante l’accesso stabile alla funzione di insegnamento. Ne discende che, anche tenuto conto della *ratio* della procedura e dell’importanza che essa assumerà per il conseguimento di minime *chance* professionali, è quanto mai doveroso scrutinare con attenzione e scrupolo i requisiti di ammissione, anche sottoponendo la normativa primaria ad una interpretazione costituzionalmente orientata laddove necessario.

Orbene, secondo quanto disposto dall’art. 17, co. 3 del D.Lgs. n. 59/2017 cit., la partecipazione è riservata soltanto ai docenti che siano in possesso di valida abilitazione all’insegnamento alla data di entrata in vigore della normativa *de qua* (31 maggio 2017).

Tale circostanza ha necessariamente indotto numerosi docenti ad agire in via giudiziale per vedersi riconosciuto il diritto ad essere equiparati a tutti gli

effetti ai docenti abilitati, e quindi ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie scolastiche di istituto.

Come precisato, anche i ricorrenti proponevano tale azione con giudizi incardinati ben prima del 31 maggio 2017, ancorché definiti solo successivamente a tale data con un'evidente retroattività della pronuncia giudiziale. A tali decisioni, ben vero, l'Amministrazione resistente si conformava disponendo l'inserimento dei ricorrenti tra i docenti abilitati nelle vigenti graduatorie di istituto.

* * * * *

Con D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33, **doc. 3**), il Ministero resistente disciplinava le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2017 cit., prescrivendo quale requisito di ammissione il possesso di abilitazione all'insegnamento conseguito entro il 31 maggio 2017.

Con successivo decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018, **doc. 4**), il Ministero resistente indicava la procedura concorsuale di cui è causa, reiterando le contestate disposizioni.

In particolare, l'art. 3, co. 1 della *lex specialis* riprendeva testualmente quanto già disposto dalla previsione regolamentare, prescrivendo che «*sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso*

della scuola secondaria di primo o di secondo grado (...) I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017».

L'art. 3, co. 5, tuttavia, precisava che «*Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi*».

I ricorrenti, quindi, presentavano domanda di ammissione nel rispetto delle formalità imposte dalla *lex specialis*, in quanto il Ministero resistente consentiva loro la partecipazione quali docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

* * * * *

Occorre osservare che, nelle more, la vicenda inerente la irragionevole definizione dei requisiti di partecipazione al concorso indetto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è già venuta all'attenzione di codesto on.le Consiglio di Stato che, alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2018, ha avuto modo di pronunciarsi con plurime ordinanze favorevoli, disponendo l'ammissione con riserva di un numero consistente di richiedenti afferenti a svariate categorie di docenti non abilitati.

In particolare, con ordinanza 3 settembre 2018 n. 5134, codesto Giudice ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della richiamata norma, rilevando fondati profili di contrasto con i fondamentali principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), parità di accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.), nonché imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

Al riguardo, le ampie e condivisibili motivazioni spese a supporto della rimessione alla Corte costituzione circa lo scrutinio di compatibilità con i precetti costituzionali della norma istitutiva del concorso *de quo*, si incentrano

prevalentemente sulla natura “riservata” della procedura selettiva, scaturente della prescrizione del possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

La drastica delimitazione soggettiva della platea dei candidati, infatti, non rinviene alcuna plausibile giustificazione e, di certo, non si inquadra nelle ipotesi derogatorie rispetto alla regola del pubblico concorso, rigorosamente e tassativamente individuate dal Giudice delle Leggi (cfr. *ex multis* Corte cost., 24 giugno 2010 n. 225; 13 novembre 2009 n. 293).

La conclusione cui perviene Giudice amministrativo, invero, si inquadra in un orientamento ormai consolidato che, sulla base di un’attenta ed analitica ricostruzione del quadro normativo vigente nel settore scolastico, come stratificatosi nel corso degli anni, ha rimarcato la natura palesemente discriminatoria dell’abilitazione all’insegnamento, quale requisito di accesso al reclutamento del personale docente.

Ed infatti, anche per quanto concerne l’ultima tornata concorsuale ordinaria, indetta nel 2016, è stato necessario ricorrere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ordinamento vigente al fine di sanare gli effetti distorsivi dell’ingiusta imposizione di un titolo legittimante, stante l’irragionevole attuazione del sistema di formazione professionale del corpo docente (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 3546).

* * * * *

Alla luce dei favorevoli provvedimenti giudiziari ottenuti, i ricorrenti prendevano parte al concorso superando brillantemente la prova orale prevista dalla *lex specialis* (**doc. 5**).

Inopinatamente, accadeva che, all’esito delle operazioni selettive, gli Uffici Scolastici Regionali pubblicavano le graduatorie definitive di merito ove,

tuttavia, non figuravano i nominativi dei ricorrenti ancorché candidati risultati idonei (**doc. 6**).

In tal modo, si addiveniva ad un'esclusione tacita e quindi in assenza del benché minimo principio di motivazione.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ.

Come rilevato in fatto, i ricorrenti erano stati ammessi alla tornata concorsuale in quanto inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

Il Ministero resistente, quindi, aveva regolarmente accettato la domanda di partecipazione e, conseguentemente, aveva consentito loro l'espletamento della prova orale, sottoponendo i candidati al giudizio della commissione esaminatrice.

E' bene chiarire che tale ammissione era scaturita da una scelta amministrativa nell'esercizio pieno e libero del potere discrezionale inerente il governo della procedura concorsuale.

In tal senso, infatti, i ricorrenti erano stati destinatari di una pronuncia cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. finalizzata al riconoscimento del diritto

all’inserimento nelle graduatorie di istituto tra i docenti abilitati, siccome in possesso del diploma AFAM “vecchio ordinamento”. Tale ordinanza non è stata gravata dal Ministero resistente con reclamo sicché conserva tuttora inalterata la propria validità ed efficacia.

La domanda cautelare, tuttavia, era volta ad ottenere l’inserimento nelle suddette graduatorie in considerazione del valore legale del titolo di studio posseduto, e non era certo finalizzata alla partecipazione al concorso di cui è causa, all’epoca neanche bandito. Soltanto ai fini della verifica in merito alla sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, il Giudice ordinario aveva tenuto conto dell’art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017, così ritenendo improcrastinabile la tutela giudiziale.

L’ammissione dei ricorrenti al concorso, pertanto, non può ritenersi decisione dal contenuto vincolato e strettamente conseguente al provvedimento cautelare emesso dal Giudice ordinario, e ciò in considerazione del *petitum* sostanziale azionato.

In altri e più chiari termini, il *decisum* di detti pronunciamenti aveva una portata chiara e di certo non investiva direttamente la partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa.

Ne deriva che l’ammissione dei ricorrenti è frutto di una autonoma valutazione del Ministero resistente circa il possesso dei requisiti di ammissione.

Orbene, appare assolutamente illogica, incoerente e contraddittoria la scelta di escludere i ricorrenti risultati idonei all’esito della selezione concorsuale in assenza di qualsiasi modificazione del loro *status* giuridico.

Né tanto meno rileva al riguardo il potere di accertamento sui requisiti di ammissione, anche previsto dall’art. 3, co. 7 della *lex specialis*.

Ed infatti, tale attività è diretta a verificare l'effettiva sussistenza titoli soltanto dichiarati nella domanda di partecipazione dai candidati che, quindi, si intendono sempre ammessi con riserva, salvo il controllo da effettuare sino al completamento della procedura. Si tratta quindi di un'attività di riscontro sulle singole posizioni soggettive che, proprio perché puntuale e particolareggiato, viene di solito svolto nei confronti dei candidati vincitori e/o idonei.

Di contro, invece, la *quaestio iuris* inerente il valore abilitante del diploma AFAM era generale e certamente nota al momento della presentazione della domanda di ammissione, sicché – ove mai si fosse realmente ritenuto tale titolo inidoneo – l'Amministrazione ben avrebbe potuto escludere i ricorrenti dalle prove concorsuali.

Diversamente opinando, la decisione di ammettere candidati già essendo a conoscenza dell'assenza dei requisiti di partecipazione apparirebbe del tutto irragionevole, aggravando inutilmente gli oneri della procedura concorsuale. Alla luce di quanto rilevato, pertanto, è evidente che la partecipazione dei ricorrenti è frutto di un'autonoma scelta rispetto alla quale l'odierna esclusione rivela la propria intima contraddittorietà.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, 103 E 111 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIUDIZIALE. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. CARENZA DI ISTRUTTORIA.

Il motivo che precede ha carattere assorbente. Ad ogni modo, giova evidenziare che, quand'anche si ritenesse l'ammissione al concorso una conseguenza diretta ed immediata dei provvedimenti giudiziari ottenuti, l'odierna esclusione dei ricorrenti risulterebbe comunque inficiata da gravi ed irrimediabili vizi di legittimità.

Le ordinanze emesse dal Giudice ordinario ex art. 700 cod. proc. civ., infatti, non sono state oggetto di reclamo sicché ormai consolidato i loro effetti giuridici ai sensi dell'art. 669 *octies* cod. proc. civ., non sussistendo ormai alcun obbligo di introduzione del giudizio di merito nel caso di accoglimento della domanda cautelare.

Ne deriva, pertanto, che le condizioni di fatto e di diritto che legittimavano la partecipazione alla selezione *de qua* devono ritenersi tuttora valide ed efficaci.

Con ogni evidenza, i provvedimenti impugnati si pongono in insanabile contrasto con i principi fondamentali, di rango costituzionale e comunitario, volti a garantire l'effettività della tutela giudiziale, dal momento che vanificano del tutto gli effetti delle misure cautelari sinora concesse dal Giudice ordinario.

Ma non solo. Risulta altresì violata la stessa disciplina contenuta nella *lex specialis*, che vincolava la discrezionalità dell'Amministrazione resistente nell'attività di verifica circa il possesso dei requisiti di ammissione in capo ai candidati.

Al riguardo, l'art. 3, co. 5 del bando prevedeva espressamente che «*Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure*

concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi».

Le contestate esclusioni sono quindi frutto di un'attività istruttoria lacunosa e superficiale, nonché dell'illegittimo esercizio dei poteri di governo della procedura concorsuale, perché non tengono in assoluta considerazione un elemento di fatto oggettivo ed inconfutabile, ossia la stabilizzazione degli effetti giuridici dei provvedimenti giudiziari ottenuti in virtù dei quali, peraltro, i ricorrenti sono tuttora inseriti nella seconda fascia delle vigenti graduatorie di istituto.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. ASSENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

Come rilevato in precedenza, i provvedimenti impugnati sono privi della benché minima illustrazione delle ragioni poste a fondamento dell'esclusione dal concorso, così risultando violati i doverosi canoni di trasparenza dell'azione amministrativa.

Nella vicenda di cui è causa, tuttavia, si imponeva il rispetto di un onere di motivazione ancor più stringente e tassativo a fronte, da un lato, della precedente ammissione al concorso e, dall'altro, dell'attuale e persistente efficacia dei provvedimenti giudiziari ottenuti dai ricorrenti.

In tal senso, l'attività di verifica dei requisiti di partecipazione era evidentemente condizionata da vincoli oggettivi che rendevano necessaria una puntuale motivazione, dal momento che l'esclusione si poneva in stridente contrasto con la previa decisione di consentire ai ricorrenti l'espletamento delle prove concorsuali e disattendeva del tutto le conclusioni rassegnate dal Giudice ordinario nei provvedimenti cautelari concessi.

Nulla di tutto ciò è avvenuto con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017 N. 59. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, DELLA *PAR CONDICIO*, DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*, DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PIENA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

4.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 21 DICEMBRE 1999 N. 508, COME MODIFICATO DAL D.L. 22 SETTEMBRE 2002 N. 212 (CONV. CON L. 22 NOVEMBRE 2002 N. 268). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 102 SS. DELLA L. 24 DICEMBRE 2012 N. 228. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010 N. 249. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella misura in cui riducono irragionevolmente la platea dei candidati, escludendo la partecipazione dei docenti muniti di diploma AFAM vecchio ordinamento

congiunto al diploma di istruzione superiore, siccome non ritenuto suscettibile di produrre effetti abilitativi all'insegnamento.

E ciò benché tale titolo di studio sia pienamente equiparato ai diplomi di laurea di II livello e costituisca valido presupposto per l'accesso all'insegnamento.

In tal senso, la disciplina normativa non lascia adito a dubbio alcuno.

L'art. 4, della L. 21 dicembre 1999 n. 508, infatti, dispone testualmente che *«1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. (...) 3 bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado».*

Successivamente, al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, l'art. 1 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. in L. 25 febbraio 2016 n. 21) ha previsto che *«107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

Inoltre, l'art. 1, co. 10 *ter* del d.l. 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. con L. 25 febbraio 2016 n. 21), ha introdotto al predetto art. 1 della L. n. 228/2012, il comma 107 *bis*, a mente del quale *«Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017».* Termine che poi è stato da ultimo ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 4, co. 5 *ter* del d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 (conv. dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19).

Ne deriva, pertanto, che i titolari dei diplomi conseguiti secondo il vecchio ordinamento degli studi devono intendersi senz'altro abilitati all'insegnamento sulle classi di concorso relative alle materie artistiche e musicali.

In tal senso, del resto, si è espressa anche recentissima giurisprudenza del giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di controversie

rimesse alla sua giurisdizione in tema di accertamento e declaratoria di posizioni di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25840). Al riguardo, infatti, è stata affermata la piena legittimità e fondatezza della pretesa ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservate appunto ai docenti muniti di valida abilitazione all'insegnamento, in capo ai docenti in possesso del diploma di maturità nonché del diploma AFAM "vecchio ordinamento" (cfr. Trib. Pavia, Sez. Lavoro, n. 2135 del 31 maggio 2017; Trib. Padova, Sez. Lavoro, n. 4055/2017 del 19 giugno 2017; Trib. Salerno, Sez. Lavoro, n. 15716/2017 del 14 giugno 2017; Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, GL dott. De Giorgi, ordinanza 14 dicembre 2016 n. 23320; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Ferrari, ordinanza 14 settembre 2016).

In particolare, è stato rilevato che *«Stante il tenore letterale delle disposizioni in esame, pertanto, appare illegittima la previsione del d.m.353/14 di includere nella seconda fascia di circolo e di istituto solo i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s.2001-02 e non anche i diplomati presso i conservatori ante 1999. Non vi è, difatti, alcuna ragione di diritto che consenta il diverso trattamento tra i titolari dei due diversi diplomi. Come detto l'art. 1 comma 107 ha equiparato il diploma Afam vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello. È pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. in termini Tribunale Pavia del 14.9.2016)».*

Orbene, in virtù dell'equipollenza con il diploma accademico di II livello, espressamente sancita dall'art. 1, co. 107 della L. n. 228/2012 per i titoli di studio "vecchio ordinamento", i ricorrenti sono senz'altro legittimati a partecipare al concorso di cui è causa.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto eccepito, si consideri che il diploma accademico di II livello è stato riconosciuto come valido requisito di ammissione al primo ciclo del TFA sostegno dallo stesso Ministero resistente, come chiarito con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico – MIUR, prot. n. AOODGPER.13390 dell'11 dicembre 2013 (**doc.7**), in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 15, co. 20 del D.M. 10 settembre 2010 n.249 (**doc. 8**).

Secondo tale disposizione, infatti, *«I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento».*

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine al diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione concorsuale di cui è causa, siccome titolari di diploma di studio avente natura abilitante all'insegnamento.

4.2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460.

ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO.

In via meramente gradata, e nell'ipotesi in cui non si riconosca il valore abilitante del titolo di studio conseguito dai ricorrenti (ipotesi che in radice si contesta), si eccepisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per un ulteriore profilo.

Al riguardo, giova evidenziare che i ricorrenti sono stati impossibilitati a conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo i percorsi delineati dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249, non essendo mai stati attivato un TFA ordinario cui potesse accedere.

Come noto, l'art. 3, co. 3 del D.M. n. 249/2010 ha previsto – a regime – un percorso formativo della durata di tre anni in relazione all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, articolato in un corso biennale per il conseguimento del riformato diploma accademico di II livello, ed un anno destinato alla frequentazione di un tirocinio formativo attivo (TFA ordinario). Con D.M. 8 novembre 2011 e D.M. 29 novembre 2012 n. 192 (**doc. 9**), nel riordinare i corsi biennali già previsti dal D.M. 28 settembre 2007 n. 137, l'Amministrazione resistente ha attivato la prima fase del suddetto percorso formativo.

Con successivo D.M. 20 giugno 2014 n. 487 (**doc. 10**), poi, è stato attivato il TFA ordinario per quei docenti che avevano frequentato il primo biennio.

Orbene, i ricorrenti non hanno potuto accedere a tale nuovo percorso formativo, riservato unicamente ai docenti che avevano concluso il percorso di studi secondo il nuovo ordinamento didattico.

Ed infatti, con nota dirigenziale del Dipartimento per l'Istruzione prot. n. 206 del 25 gennaio 2013 (**doc. 11**), il Ministero precisava che i titolari di diplomi

AFAM “vecchio ordinamento” avrebbero potuto unicamente partecipare ai percorsi abilitativi speciali (PAS) di cui all’art. 15, co. 1 bis del D.M. n. 249/2010 (come modificato dal D.M. n. 81/2013), e non certo al percorso ordinario.

In tal modo, tutti coloro che non potevano vantare anche l’ulteriore requisito di ammissione, costituito dal possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno tre anni, non hanno potuto così conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, non è ragionevole né tanto meno legittima la disciplina dei requisiti di ammissione alla selezione concorsuale, laddove impone la sussistenza di un presupposto che i ricorrenti, per circostanze indipendenti dalla propria volontà, non hanno potuto acquisire.

Valgano sul punto le argomentazioni svolte dal giudice amministrativo in ordine al diritto dei docenti ITP, ancorché privi di abilitazione, a partecipare all’ultimo concorso ordinario di reclutamento, stante la mancata attivazione dei dovuti percorsi formativi ordinari da parte dell’Amministrazione resistente.

Il giudice amministrativo, infatti, fa applicazione di un principio generale, logico prima ancora che giuridico, che può trovare senz’altro applicazione nella presente vicenda, siccome rispondente alla medesima ratio, laddove si afferma la perdurante validità del regime transitorio dei titoli di studio già acquisiti, allorquando non risulta essere attuato il nuovo regime di specializzazione all’insegnamento.

Al riguardo, è stato chiarito che *«(...) tale norma è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché si richieda l’abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a*

cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” – è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all’esito di un percorso aperto all’accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l’abilitazione nei modi “ordinari”» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016 n. 1836; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 21 giugno 2016 n. 7245).

Ne deriva, anche sotto tale profilo, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

4.3) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l’equipollenza dell’esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo *status* lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere

ingiustamente disconosciuta, benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione alla partecipazione al concorso di cui è causa nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di

specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione

degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario.

Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che *«Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso»*.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti. Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dal concorso in questione i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017 N. 59. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, DELLA PAR CONDICIO, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PIENA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA

5.1) Ad ulteriore conforto di quanto rilevato, vale ribadire che i ricorrenti hanno ottenuto pronunce giudiziali in virtù delle quali è stato riconosciuto il valore abilitante del titolo di studio posseduto, con conseguente condanna del Ministero resistente, nonché delle rispettive articolazioni territoriali, all'inserimento nelle graduatorie scolastiche.

L'integrazione della condizione prevista dal bando è avvenuta dopo il 31 maggio 2017, ancorché l'azione sia stata proposta prima di tale termine; ciò non di meno gli effetti della declaratoria giudiziale ottenuta dai ricorrenti non possono che essere fatti retroagire, tenuto conto che il conseguimento del titolo di studio è avvenuto antecedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59.

Diversamente opinando, infatti, la tutela giudiziale concessa sarebbe *inutiliter data* e si finirebbe per fondare l'accesso al concorso su di una circostanza di fatto dipendente soltanto dai tempi di definizione delle controversie insorte,

privilegiando quei pochi docenti “fortunati” che sono stati destinatari di una pronuncia in tempo utile.

5.2) La previsione del termine del 31 maggio 2017 ai fini del conseguimento dei requisiti di ammissione, inoltre, è illegittima ed irragionevole, siccome di gran lunga anticipato rispetto all’avvio delle procedure selettive.

Come noto, l’art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dispone che «*I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione*», dettando così un principio cardine del reclutamento pubblico siccome finalizzato a garantire l’imparzialità e la *par condicio*.

In ragione di tale canone fondamentale, non rinviene alcuna valida giustificazione la scelta di individuare un termine precedente quasi un anno dalla stessa indizione del concorso, così riducendo fortemente la platea di possibili candidati in patente spregio del *favor participationis*.

5.3) I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché inficiati da un ulteriore profilo di invalidità, tenuto conto della intima incoerenza che caratterizza la disciplina dei requisiti di ammissione.

Ed invero, va evidenziato che mentre per i docenti degli insegnamenti ordinari, ivi compresi quelli musicali ed artistici, si prevede una rigorosa preclusione di accesso (congelando la situazione giuridica alla data del 31 maggio 2017), per altre classi concorsuali (sostegno) nonché per altre categorie di docenti (abilitati all’estero), si consente l’ammissione ancorché il requisito legittimante sia ottenuto ben dopo la scadenza la trasmissione della domanda.

In tal caso, infatti, si dispone che la partecipazione avvenga “con riserva” in attesa del completamento dell’*iter* procedurale per il conseguimento del titolo

(conclusione del percorso abilitante ovvero del procedimento ministeriale di riconoscimento del titolo).

L'integrazione del requisito di ammissione, pertanto, è posticipata di alcuni mesi onde favorire l'accesso alla selezione di docenti che verrebbero ingiustamente esclusi a causa della tempistica di indizione del concorso.

Orbene, non si comprende perché un tale beneficio non possa essere concesso anche ai ricorrenti che, a differenza di tali categorie di docenti, sono da tempo in possesso di valido titolo di studio, posto che al 31 maggio 2017 poteva difettare soltanto il riconoscimento giudiziale del valore abilitante.

5.4) In ultimo, va evidenziata l'illegittimità dei provvedimenti violati nella parte in cui, delimitando irragionevolmente l'ambito soggettivo di partecipazione, finiscono con il tradire la *ratio* sottesa alla disciplina transitoria di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017 e, quindi, la finalità della procedura selettiva *de qua*.

Al riguardo, va evidenziato che con il D.Lgs. n. 59/2017 il Legislatore ha introdotto una profonda riforma dei meccanismi di formazione e selezione del personale docente, abbandonando la logica dell'acquisizione dell'abilitazione preventiva rispetto alle operazioni di reclutamento (L. n. 341/1990) in luogo di una formazione successiva al concorso (FIT), anche per le gravi disfunzioni prodottesi una volta che il precedente meccanismo concorsuale ordinario era andato a regime (ossia in occasione delle tornate del 2012 e 2016).

Ebbene, in ossequio ad un principio cardine dell'ordinamento, il Legislatore ha inteso sanare le posizioni giuridiche consolidate negli anni prima di bandire una procedura di reclutamento con le nuove regole.

E' stata, quindi, disciplinata una procedura eccezionale e semplificata per la compilazione di una graduatoria regionale "a integrale scorrimento", così da

poter assorbire in ruolo il personale precario da tempo abilitato. Come rilevato in fatto, nei prossimi anni, gran parte delle disponibilità di organico saranno espressamente destinate a tale scopo, consumando le *chances* di assunzione nelle scuole statali.

Ne discende che la preclusione all'ammissione dei docenti muniti di diploma AFAM vecchio ordinamento si pone in patente contrasto con le finalità della disciplina straordinaria, ponendo al di fuori della sanatoria una porzione consistente di docenti precari che hanno operato – ed operano tuttora – nel settore scolastico ancorché – ingiustamente – quali docenti ritenuti non abilitati dal MIUR.

Peraltro, la previsione di una graduatoria ad esaurimento, con conseguente nomina *ad libitum* sui posti liberi e disponibili che si verranno a determinare nel corso dei prossimi anni (con le aliquote indicate), esclude finanche che si possa produrre un conflitto di interessi con altri candidati versanti nelle medesime condizioni, dal momento che non vi è concorrenza su un numero di posti contingentato.

* * * * *

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso per il reclutamento di personale docente abilitato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado rinviene il proprio fondamento nella disciplina vigente, non sussistendo alcuna disposizione che, in modo espresso ed inequivoco, escluda dall'accesso al profilo in questione il personale docente munito di valido titolo di studio avente effetti abilitativi.

Ed infatti, secondo un doveroso scrutinio *secundum constitutionem* (cfr. *ex multis* Corte Cost., 10 febbraio 2006 n. 57), vanno necessariamente

individuare tutte le letture alternative possibili del quadro normativo onde enucleare l'opzione ermeneutica conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Ad ogni modo, in via meramente gradata, e previa delibazione sulla istanza cautelare (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si solleva sin d'ora l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 17, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui dispone che «*La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione (...)»*», per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto al lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici (artt. 3, 97, 35 e 51 Cost.), laddove circoscrive irragionevolmente l'ambito soggettivo di partecipazione al concorso semplificato FIT per il reclutamento del personale docente della scuola superiore di primo e secondo grado, escludendo i docenti muniti di diploma AFAM vecchio ordinamento congiunto al diploma di istruzione superiore, conseguito prima dell'entrata in vigore della disciplina *de qua* (31 maggio 2017).

Sul punto, sia consentito in questa sede fare integrale rinvio alle ampie, approfondite ed articolate motivazioni espresse dal Consiglio di Stato, VI Sez. nell'ordinanza 3 settembre 2018 n. 5134, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della richiamata norma, essendo stati ritenuti fondati i profili di contrasto con i fondamentali principi di

ragionevolezza (art. 3 Cost.), parità di accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.), nonché imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

Al riguardo, le ampie e condivisibili argomentazioni poste a supporto della rimessione alla Corte costituzione circa lo scrutinio di compatibilità con i precetti costituzionali della norma istitutiva del concorso *de quo*, si incentrano prevalentemente sulla natura “riservata” della procedura selettiva, scaturente della prescrizione del possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

La drastica delimitazione soggettiva della platea dei candidati, infatti, non rinviene alcuna plausibile giustificazione e, di certo, non si inquadra nelle ipotesi derogatorie rispetto alla regola del pubblico concorso, rigorosamente e tassativamente individuate dal Giudice delle Leggi (cfr. *ex multis* Corte cost., 24 giugno 2010 n. 225; 13 novembre 2009 n. 293).

Riservandosi in prosieguo ogni ulteriore e più approfondita argomentazione, giova osservare che l’irragionevolezza della norma in parola risulta di palmare evidenza sol che si consideri che l’ammissione al concorso verrebbe ad essere precluso a docenti che sono comunque da ritenersi abilitati all’insegnamento in virtù del titolo di studio posseduto ed hanno finanche potuto acquisire una seria e concreta professionalità, coerente con le funzioni del profilo di inquadramento.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE.

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, occorre rilevare che il pregiudizio grave ed irreparabile patito dai ricorrenti è *in re ipsa*, dal momento che i provvedimenti impugnati determinano l’esclusione dal concorso di cui è causa.

Peraltro, a supporto della domanda cautelare, giova ribadire che la selezione in questione costituisce una procedura straordinaria espressamente diretta a superare il precariato ed a ridurre il ricorso di contratti a termine, sicché è previsto che gran parte delle esigenze di organico nei prossimi anni saranno coperte mediante scorrimento della relativa graduatoria concorsuale ad esaurimento.

Orbene, la lesione subita da ricorrenti non è altrimenti ristorabile in quanto incide sul diritto al lavoro quale bene costituzionalmente protetto, precludendo il conseguimento delle *chances* di assunzione ancorché soggetti risultati idonei all'esito delle operazioni selettive.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 3 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici
proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti

premessò che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito del concorso de quo, per le rispettive classi concorsuali, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. ex multis decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli – Roma, 3 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 3 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*